

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Cap. 61023 – P.I. – C.F. 00360620413 – Tel.072274244 – Fax. 072274709 – E-Mail. comune.macerataf@provincia.ps.it

REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DEL

SERVIZIO CON L'USO DELLE ARMI DELLA

POLIZIA MUNICIPALE

Approvato con atto del C.C. n° 38 del 17.09.2007
modificato con atto del C.C. n° 1 del 04.03.2008

CAPO I

GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 – Disposizioni Generali.

1. Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987 n° 145, l'armamento del servizio di Polizia Municipale, per le finalità di cui alla Legge 7 marzo 1986 n° 65, è disciplinato dal presente regolamento.

Art. 2 – Tipo delle armi in dotazione.

1. Al personale del Servizio in possesso del riconoscimento della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, vengono assegnate in dotazione, per difesa personale, il seguente tipo di armi:
 - Pistola Beretta a funzionamento semiautomatico di cal. 9 x 21. La predetta arma, di tipo uguale sia per il personale maschile che femminile, viene fornita in dotazione completa di caricatore di riserva a ciascun Agente.

Art. 3 – Numero delle Armi in dotazione.

1. Il numero complessivo delle armi di cui all'art. 2 in dotazione al servizio fissato con provvedimento del Responsabile del Settore e comunicato al Prefetto di Pesaro e Urbino, corrisponde di norma all'organico complessivo degli appartenenti al Servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza.
2. Le munizioni acquistate di volta in volta in numero pari a 250, sono custodite nei locali del Servizio di Polizia Municipale e consegnate al personale, previa rendicontazione dell'uso della stesse su apposito registro.
3. Il Responsabile del Settore **dà comunicazione**, (ai sensi dell'art. 38 del Testo Unico delle Leggi di P.S. – **omesso**), **delle** armi acquistate per la dotazione degli addetti al Servizio di Polizia Municipale, alla locale Autorità di P. S. competente per territorio.
4. L'Agente, assegnatario deve **dare** immediata **comunicazione** dell'arma ricevuta in dotazione, all'Ufficio Locale di Pubblica Sicurezza del luogo di residenza (se questo manca, al Comando dei Carabinieri).

CAPO II

MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4 – Tipo di servizio

1. I servizi si distinguono in continuativi e non continuativi;
 - Si intendono come servizi in via continuativa tutti quelli prestati nell'arco della giornata lavorativa dal momento di uscita al rientro all'abitazione nel rispetto dei compiti d'istituto affidati;
 - Si intendono per servizi svolti in via non continuativa quelli prestati secondo quanto previsto dall'art. 19 della Legge n. 157/92 e in ogni caso determinati da motivazioni di carattere straordinario, appositamente autorizzati dal Responsabile del Settore.

Art. 5 - Assegnazione delle armi.

1. Le armi, dotate di uno o due caricatori a seconda del modello di cui all'art. 2, sono assegnate in via continuativa per un periodo indeterminato a tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P. S. ed impegnati in servizi svolti in via continuativa, con provvedimento del Responsabile del Settore, comunicato al Prefetto di Pesaro. Di norma il periodo coincide con la permanenza del rapporto di lavoro.

2. Del provvedimento di assegnazione in via continuativa è fatta annotazione nel tesserino personale di riconoscimento dell'addetto, che lo stesso è tenuto a portare con se.

Art. 6 - Modalità di porto delle armi.

1. In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme e deve essere corredata, se dotata, di caricatore di riserva.
2. Per l'arma assegnata in via continuativa è consentito il porto anche fuori dal servizio, nell'ambito del territorio Comunale e nei casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento, ed in questo caso, l'arma è portata con le modalità di cui al comma precedente ed in modo non visibile, come nei casi di cui ai sensi dell'art. 4 della Legge 7 marzo 1986, n° 65, l'addetto al servizio di Polizia Municipale è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi.
3. Il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale può portare l'arma in modo non visibile anche quando indossa l'uniforme.
4. Non possono essere portate, in servizio e fuori servizio, armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 7 – Funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza.

1. Gli addetti al servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S. che collaborano con le forze di Polizia dello Stato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 marzo 1986, n° 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta al pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 8 – Servizi di collegamento e di rappresentanza.

1. I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori dal territorio del Comune dagli addetti al servizio di Polizia Municipale in possesso della qualità di Agente di P.S. , sono svolti con l'arma in dotazione.
2. Il porto della stessa è consentito agli addetti in possesso della qualità di Agente di P.S. cui l'arma è assegnata in via continuativa, per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 9 - Servizi svolti in Convenzione di Polizia Municipale fra i Comuni di Carpegna – Montecopiolo – Macerata Feltria – Pietrarubbia .

1. In considerazione dell'esistenza della Convenzione di Polizia Municipale fra i Comuni di Carpegna – Montecopiolo – Macerata Feltria - Pietrarubbia, convenzione sottoscritta in data 30 Giugno 2005 poi modificata in data 15 Dicembre 2006 e registrata nel registro delle Convenzioni del Comune di Pietrarubbia con repertorio n. 25 in data 15 Dicembre 2006, il personale addetto al servizio di vigilanza quando opera in servizio associato è autorizzato al porto dell'arma in dotazione nel territorio dei Comuni facenti parte della convenzione.

Art. 10 – Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto.

1. I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale del Comune per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri corpi o servizi di Polizia Municipale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono effettuati senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio deve essere svolto, può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 08.03.1986, n° 65, che lo stesso sia svolto con armi.
2. Il Responsabile del Settore comunica al Prefetto di Pesaro ed a quello territorialmente competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato nei casi previsti dal presente articolo, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio con armi, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 11 – Consegna dell'arma.

1. L'arma può essere consegnata in via continuativa oppure di volta in volta in base al servizio assegnato, rispettando le prescrizioni degli artt. 12 – 13 – 14;

Art. 12 – Arma assegnata in via continuativa. Doveri dell'assegnatario.

1. L'addetto al Servizio di Polizia Municipale al quale l'arma è assegnata in via continuativa, deve:
 - a) Verificare al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi delle armi e le condizioni in cui le stesse e le munizioni sono assegnate;
 - (b) Fare immediata denuncia dell'arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell'art. 38 del T.U. delle Leggi di P.S., all'ufficio locale di P.S. o, se questi manca, al comando dei Carabinieri) **omesso**;
 - b) Custodire diligentemente l'arma nell'interesse della sicurezza pubblica e curarne la manutenzione e la pulizia, **come previsto dall'art.20 della Legge 18/04/1975 n.110**;
 - c) Segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio, ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e delle munizioni;
 - d) Applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
 - e) Mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui al successivo art. 16;
 - f) Fare immediata denuncia in caso di smarrimento o di furto dell'arma o di parti di essa e delle munizioni, all'ufficio locale di P.S. o, se questi manca, al comando dei Carabinieri.
2. L'arma di ordinanza è personale. Personale è inoltre la responsabilità che da essa deriva. Deve essere custodita con la massima cura e non può essere ceduta o prestata ad altri a nessun titolo.

Art. 13 – Armi assegnate in via non continuativa. Prelevamento e versamento delle armi.

1. L'arma assegnata in via continuativa, è prelevata presso il consegnatario o sub-consegnatario. I movimenti di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate, sono preventivamente vistate dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.
2. Le armi consegnate in via continuativa devono essere immediatamente versate al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che hanno determinato l'assegnazione, e comunque allorquando viene a mancare la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, da parte del personale, o all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Responsabile del Settore o dal Prefetto. Nel caso in cui il consegnatario si rechi in congedo ordinario può effettuare il versamento temporaneo delle armi assegnate.
3. Della riconsegna delle armi, il Responsabile del Settore deve dare immediata comunicazione all'Autorità presso il quale si era provveduto a comunicare l'assegnazione individuale ai sensi del precedente art. 5.

Art. 14 – Custodia delle armi.

1. Le armi e le munizioni della dotazione del Corpo sono, a norma dell'art. 14 del DM n. 145/87 e con le modalità da esso previste, custodite nella cassaforte con serratura a combinazione o in armadi metallici corazzati con chiusura del tipo cassaforte e con serratura di sicurezza, collocati in ambienti interni agli Uffici di Polizia Municipale, la cui porta verrà dotata di serratura di sicurezza.
2. Le armi sono consegnate e versate scariche e prive di fondina.
3. Il consegnatario deve adempiere con la massima diligenza i doveri di cui all'art. 14 del D.M. n. 145/87, cura inoltre la predisposizione dei seguenti adempimenti burocratici:
 - a) predisposizione del provvedimento per la fissazione del numero delle armi e della relativa comunicazione al Prefetto di Pesaro;
 - b) predisposizione del provvedimento per l'assegnazione delle armi in via continuativa, la comunicazione al Prefetto di Pesaro e il rilascio della copia del provvedimento di assegnazione in via continuativa delle armi ai singoli addetti;
 - c) predisposizione dei provvedimenti per lo svolgimento dei corsi di lezioni regolamentari di tiro a segno e delle relative comunicazioni al Prefetto di Pesaro;
 - d) predisposizione delle comunicazioni al Questore di Pesaro, per l'autorizzazione al porto delle armi in campo tiro al di fuori del territorio di competenza.
4. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni, sono svolte di norma dal Responsabile del Servizio e in caso di sua assenza o di impedimento, dal sub – consegnatario, entrambi nominati con provvedimento del Sindaco.

Art. 15 – Sostituzioni delle munizioni.

1. Le munizioni assegnate in via continuativa agli Addetti al Servizio, devono essere sostituite obbligatoriamente ogni 3 (tre) anni ed ogni qualvolta presentino anomalie o siano state sottoposte ad immersione, al gelo o particolari fonti di calore.
2. Le munizioni sostituite sono usate nei tiri di addestramento. Le munizioni in dotazione al servizio di Polizia Municipale, custodite nella cassaforte di cui all'art. 14, sono sostituite ogni sette anni.

CAPO IV ADDESTRAMENTO

Art. 16 – Addestramento al tiro.

1. Gli addetti al servizio, in possesso della qualifica di Agente di P. S. , prestano servizio armati, dopo aver conseguito il necessario addestramento, salvo che abbiano prestato servizio in un Corpo di Polizia dello Stato, e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo, conseguendo in tal modo il certificato di idoneità al maneggio delle armi.
2. A tal fine, il Responsabile di Settore provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Servizio in possesso della qualità di Agente di P.S. al tiro a segno nazionale, sezione di servizio, ai sensi dell'art. 1 della Legge 28.05.1981 , n° 286.
3. E' facoltà del Responsabile di Settore, su proposta del Responsabile del Servizio, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro, nel corso dell'anno, per tutti gli addetti al Servizio o per quelli che svolgono particolari servizi.
4. I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Pesaro.
5. E' facoltà degli addetti al Servizio in possesso della qualità di Agente di P.S. , cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma anche di propria iniziativa per l'addestramento al tiro, da sostenere in tal caso, a proprie spese.

Art. 17 – Porto d’armi per la frequenza ai poligoni di tiro a segno.

1. L’autorizzazione a portare le armi in dotazione, fino al poligono di tiro è rilasciata dal Questore di Pesaro ai sensi della Legge 18.06.1969, n° 323 ed ha durata di 6 (sei) anni.
2. A tal fine, il Responsabile di Settore trasmette al predetto Questore un elenco nominativo degli addetti al servizio in possesso della qualità di P.S. ed annota gli estremi dell’autorizzazione nel tesserino personale di riconoscimento degli stessi.

**CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 18 – Norme integrative.

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge 7 marzo 1986, n° 65, del D.M. 4 marzo 1987 , n° 145, della Legge 18.04.1975, n° 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U. della Legge di P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n° 773 ed ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 19 – Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo 15 gg. dalla avvenuta sua pubblicazione all’albo Pretorio, successiva alla esecutività della delibera di approvazione.